

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI  
INTERNI**

# SOMMARIO

## TITOLO I

### ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

|        |  |        |
|--------|--|--------|
| Art. 1 | Istituzione della tassa .....  | Pag. 4 |
| Art. 2 | Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa ..... | Pag. 4 |
| Art. 3 | Presupposto della tassa ed esclusioni .....                          | Pag. 4 |
| Art. 4 | Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo .....           | Pag. 4 |
| Art. 5 | Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione .....              | Pag. 4 |

## TITOLO II

### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

|         |   |         |
|---------|---|---------|
| Art. 6  | Parametri .....                                 | Pag. 4  |
| Art. 7  | Locali ed aree tassabili .....                  | Pag. 4  |
| Art. 8  | Locali ed aree non tassabili .....              | Pag. 4  |
| Art. 9  | Computo delle superfici .....                   | Pag. 8  |
| Art. 10 | Tariffe per particolari condizioni di uso ..... | Pag. 8  |
| Art. 11 | Agevolazioni e riduzioni .....                  | Pag. 8  |
| Art. 12 | Classificazione dei locali ed aree .....        | Pag. 8  |
| Art. 13 | Tassa giornaliera .....                         | Pag. 10 |

## TITOLO III

### DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

|         |                                |         |
|---------|--------------------------------|---------|
| Art. 14 | Denunce .....                  | Pag. 10 |
| Art. 15 | Accertamento e controllo ..... | Pag. 10 |
| Art. 16 | Riscossione .....              | Pag. 8  |
| Art. 17 | Rimborsi .....                 | Pag. 10 |
| Art. 18 | Sanzioni .....                 | Pag. 10 |
| Art. 19 | Contenzioso .....              | Pag. 10 |

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

|         |                                |         |
|---------|--------------------------------|---------|
| Art. 20 | Disposizioni transitorie ..... | Pag. 10 |
| Art. 21 | Abrogazioni .....              | Pag. 10 |
| Art. 22 | Norme di rinvio .....          | Pag. 10 |



## MODIFICHE ED AGGIUNTE

## MODIFICHE ED AGGIUNTE

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le modifiche ed aggiunte apportate al progetto di legge n. 100 del 1982, concernente la riforma del sistema tributario. Le modifiche sono state apportate in base alle osservazioni e ai suggerimenti pervenuti durante il processo di consultazione pubblica e di studio. Le aggiunte consistono nell'introduzione di nuove disposizioni e nella modifica di quelle esistenti. Le modifiche ed aggiunte sono indicate nel presente documento con il simbolo "M" o "A" e sono raggruppate per articolo del progetto di legge. Le modifiche ed aggiunte sono state apportate in modo da garantire la coerenza e la completezza del progetto di legge, nonché la sua efficacia e l'equità del sistema tributario. Le modifiche ed aggiunte sono state apportate in base alle osservazioni e ai suggerimenti pervenuti durante il processo di consultazione pubblica e di studio. Le modifiche ed aggiunte sono indicate nel presente documento con il simbolo "M" o "A" e sono raggruppate per articolo del progetto di legge.

*[Faint, mostly illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "modifiche" and "aggiunte" are faintly visible.]*



## Art. 11 Agevolazioni e riduzioni<sup>(6)</sup>

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del \_\_\_\_\_% (oppure, si applica una riduzione di tariffa del \_\_\_\_\_%)
- b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del \_\_\_\_\_% (oppure, si applica una riduzione di tariffa del \_\_\_\_\_%).

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
- c) le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 metri quadri, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## Art. 12

### Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione<sup>(7)</sup>

#### CATEGORIA A

Abitazioni private, alberghi, collegi, convivenze e case di vacanza

#### CATEGORIA B

Scuole pubbliche e private, biblioteche, associazioni, sale teatrali e cinematografiche, uffici pubblici e privati, sale giochi, caserme, parcheggi, campeggi e circoli.

(6) A discrezione del comune.

(7) La classificazione riportata segue l'impostazione di cui all'art. 68 del D.Lgs. 507/1993. Ogni comune potrà gli opportuni adattamenti secondo le proprie realtà, nel rispetto del criterio di congruità nella situazione alla produzione di rifiuti.

## CATEGORIA C

Pubblici esercizi, ristoranti, distributori carburanti, autosaloni, autorimesse, autoservizi, vendita prodotti alimentari e non, attività artigianali o industriali di produzione e servizi.

=====

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

### Art. 13 Tassa giornaliera

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di PRATELLA la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni<sup>(\*)</sup>

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

(\*) A discrezione del comune, con i criteri di cui all'art. 57 del D.Lgs. 507/1993.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

L'Accordo è stato fatto sulla base di un esame di merito dei documenti pervenuti dal 1° del codice di...

Art. 1  
Riduzione

Gli imprevisti dovuti per il fatto che l'Accordo è stato fatto sulla base di un esame di merito dei documenti pervenuti dal 1° del codice di...

MODIFICHE ED AGGIUNTE

Il presente documento è stato redatto in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ha lo scopo di descrivere le modifiche e le aggiunte apportate al documento di riferimento. Le modifiche sono state apportate per garantire la conformità con le normative vigenti e per migliorare la chiarezza e l'efficacia del documento. Le aggiunte riguardano l'aggiornamento delle informazioni di contatto e l'aggiunta di nuove sezioni relative alle procedure operative. Il documento è stato approvato dal Comitato di Amministrazione e sarà in vigore a partire dalla data di pubblicazione.



Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del

17. 11. 1994

con atto

N. 85

che è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

giorno

19. 11. 94

festivo  
di mercato

senza opposizioni.

RESI CHIARIMENTI CON DEL. DI C.C. M. 8 DEL 3. 2. 95

Favorevolmente esaminato dall'organo regionale di controllo nella seduta del

2. 3. 95

con decisione n.

1588/T

I Press 2. 3. 95 - 21. 3. 95  
rep

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

13. 5. 95

al

8/5/95



ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Trasmessa copia alla Regione con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Entrato in vigore il \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

